

decentrato. Tuttavia, il ricorso all'agevolazione sotto questa forma è risultato limitatissimo. L'indagine non ha rilevato che un caso del genere, quello della Michelin s.p.a. a Livorno Ferraris. Si è comunque trattato di un caso speciale, in quanto l'impianto non era stato costruito « ex-novo » bensì a suo tempo acquistato da altra impresa. Dopo un anno di esercizio, avendo la società Michelin deciso di concentrare la produzione nei complessi di Cuneo e di Trento, l'impianto (una trafilea) venne ceduto alla Olivetti s.p.a. Si cita anche il caso della British Petroleum Italiana s.p.a., che ha installato un complesso di serbatoi per prodotti petroliferi in un comune depresso senza tuttavia beneficiare della franchigia, in quanto l'attività svolta è commerciale e non industriale.

\* \* \*

L'entità delle economie conseguibili dalle imprese ammesse ai benefici della legge n. 635, di cui si dànno esempi nella Tabella 2, ammonterebbe a circa il 28 % dell'**imponibile** per le imprese tassabili a bilancio con un imponibile compreso tra 960.000 lire e 4 milioni, ed al 30 % per la stessa categoria di imprese con imponibile compreso tra 4 e 10 milioni. Per le ditte artigiane l'esenzione ammonterebbe al 10 % circa ed al 14,8 % circa rispettivamente per imponibili compresi tra 240.000 e 960.000 lire e tra 960.000 lire e 4 milioni.

Ove gli Uffici finanziari applichino al fatturato di un'impresa industriale, per determinarne in sede di concordato il reddito presunto, un coefficiente dell'8 %, il vantaggio dell'impresa agevolata nei riguardi dei concorrenti ammonterebbe al 2,4 % circa del fatturato stesso per un reddito compreso tra 4 e 10 milioni di lire (e fatturato tra 50 e 125 milioni).

Naturalmente solo il confronto caso per caso, tra tale beneficio (accresciuto degli eventuali ulteriori benefici disposti dai comuni) ed i costi differenziali (diseconomie) di insediamento in un territorio « depresso », permette di stimare il vantaggio netto del ricorso all'art. 8 della legge in esame.

Le aliquote delle imposte contemplate dall'esenzione decennale sono elencate in dettaglio nella Tabella 2.

Quanto alla durata dell'agevolazione, è lapalissiano che nessuna impresa autonoma (ad eccezione, cioè, degli impianti staccati gestiti da un'impresa-madre) potrà effettivamente fruirne per un decennio intero. L'esperienza prova, infatti, che nei primi due o tre anni di attività l'impresa non consegue normalmente alcun profitto. Ciò è tanto più vero nella fattispecie delle imprese piccole e medio-piccole, le quali debbono far affidamento sulle proprie forze senza aiuti di consociate o di cam-